



Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 negli stabilimenti balneari

Il presente documento rappresenta una **linea guida** rivolta alle imprese turistiche che gestiscono stabilimenti balneari al fine di indicare le modalità più idonee per **prevenire il rischio di contagio** dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) **sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale dello stabilimento** e permettere l'esercizio dell'attività nel rispetto della loro sicurezza.

Le presenti linee guida saranno aggiornate, integrate o modificate sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del governo, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano valutate da ogni singola impresa al fine di adattarle alle caratteristiche specifiche di ogni contesto locale con un proprio **piano di controllo** del contagio che metta in atto le presenti indicazioni.

Registro delle azioni

Dovrà essere redatto un Registro, un documento in cui verranno annotate le azioni previste dalle linee guida e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo ad esempio la data, le sanificazioni, i disinfettanti usati, il personale che avrà condotto le operazioni, etc.

Il registro dovrà essere visionabile da parte delle autorità competenti al controllo.

Formazione e informazione del personale

L'impresa titolare dello stabilimento balneare provvederà a **formare ed informare il proprio personale** tramite momenti formativi interni che includano la presente linea guida e le eventuali



procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.

Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.

Tutti i dipendenti dell'azienda e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere forniti di un **tesserino di riconoscimento** esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.

Screening test del personale

Il titolare dello stabilimento balneare può disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all'interno della azienda, compresi i collaboratori anche occasionali, la misurazione della temperatura corporea prima di iniziare il turno lavorativo e in caso di febbre (superiore a 37.5° C), tosse o difficoltà respiratoria non potranno iniziare l'attività lavorativa e dovranno contattare immediatamente le autorità sanitarie.

Il personale deve essere dotato da parte dei gestori di DPI adeguati (mascherine, guanti, disinfettante etc.) ed è obbligato all'adozione di DPI in caso di contatti ravvicinati con i bagnanti e attività a rischio (es. contatto con rifiuti potenzialmente infetti, condizioni di formazione di aerosol durante la sanificazione);

Accesso dei fornitori nello stabilimento balneare

Per l'accesso dei fornitori nell'area dello stabilimento balneare sarà necessario osservare le regole che prevedano il rispetto del distanziamento sociale e altre misure di prevenzione. Il principale documento di riferimento in merito alla gestione dell'accesso ai fornitori è rappresentato, al momento della stesura della presente linea guida, dal *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/20*.

Comunicazione



E' fondamentale predisporre strumenti di comunicazione finalizzati ad informare i clienti sulle disposizioni da rispettare all'interno dello stabilimento balneare.

Tra gli strumenti di comunicazione, potrà essere raccomandata l'affissione di documenti e poster in posizione ben visibile, in diverse lingue, indicanti i punti salienti (distanze sociali, lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all'interno dello stabilimento e nei vari ambienti) sia per i clienti che per il personale.

Accesso allo stabilimento

E' fondamentale che gli accessi allo stabilimento avvengano in modo ordinato, in modo da prevenire assembramenti.

Per i clienti che si presentino per la prima volta, o i clienti giornalieri, che pertanto devono recarsi alla reception per espletare le procedure di check-in, è auspicabile una pianificazione degli accessi, possibilmente per fasce orarie, favorendo la prenotazione attraverso modalità informatica in modo da acquisire tutta la documentazione necessaria in via preventiva e rendere pertanto le procedure di check-in più spedite. La registrazione dell'arrivo dei clienti con data e ora è funzionale anche al fine di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi;

La regolamentazione degli accessi e degli spostamenti sulle spiagge e negli arenili deve essere predisposta e attuata anche attraverso percorsi dedicati e attraverso la disposizione delle attrezzature, in modo da garantire in ogni circostanza il distanziamento sociale di almeno 1 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Il personale addetto alla reception e all'accompagnamento dei clienti dovrà essere dotato di dispositivi e attrezzature di protezione nelle postazioni di lavoro che limitino il contatto con *droplets* e aerosol (es. mascherine o schermature facciali) e dovrà fornire ai clienti in arrivo tutte le informazioni relative alle disposizioni e ai comportamenti da rispettare all'interno dello stabilimento per prevenire e controllare i rischi.

Essendo preferibile evitare la circolazione di monete e banconote si consiglia di incentivare i clienti all'utilizzo della moneta elettronica, possibilmente mediante card contactless o mediante pagamento anticipato attraverso portale/app web.



Per ottimizzare i flussi dei clienti e garantire il pieno utilizzo dello stabilimento, la Regione favorisce l'utilizzo di sistemi software innovativi che consentano modalità di "sharing", consentendo l'utilizzo degli ombrelloni e delle attrezzature a più clienti a turno, evitando periodi di inutilizzo. Naturalmente ad ogni cambio di cliente l'ombrellone e le relative attrezzature dovranno essere sottoposti a procedure di sanificazione.

La distanza tra gli ombrelloni

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale all'interno dello stabilimento balneare, le distanze degli ombrelloni posizionati sulla spiaggia sono modificate come segue:

*attualmente il regolamento Regionale n.2/2004 art.4 lett. f) stabilisce le distanze **minime** tra le file degli ombrelloni in mt. 3 e fra gli ombrelloni della stessa fila in mt. 2.30 per la stagione 2020 le distanze vengono aumentate a 5 mt tra le file e a 4,50 mt tra gli ombrelloni.*

In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni; la misura minima di 1 metro va garantita come distanza minima tra la proiezione di un sistema di ombreggio e l'altro.

Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all'ombrellone quali sdraio, seggiola, lettino etc.. potranno essere fornite in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell'ombrellone contiguo di almeno **2 metri**.

Le distanze interpersonali sono derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare.

Attività ludico-sportiva

Le attività ludico sportive quali *beach volley, calcetto, bocce ping- pong, biliardino etc..*, le aree gioco per bambini, le vasche idromassaggio, le piscine che non consentono il prescritto distanziamento sociale e possono dar luogo ad assembramenti sono vietate.

In particolare per le piscine, nel caso si ritenga di poterle utilizzare, considerato che concentrazioni di cloro libero comprese fra 1,00 e 1,5 mg/ nell'acqua delle piscine dovrebbero essere in grado di prevenire la diffusione della COVID-19, e che l'evaporazione dell'acqua



clorata potrebbe inoltre, almeno a breve distanza dalla superficie, limitare il rischio di propagazione di una carica virale infettante per propagazione tramite le vie aeree, oltre al rispetto di tutte le norme sanitarie esistenti ed eventualmente integrate per l'emergenza, si prescrive la massima attenzione per:

- Manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;
- Conferma dell'idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche previste;
- Verifica costante della concentrazione di cloro nell'acqua;
- stabilire a priori il numero massimo di frequentatori in funzione degli spazi disponibili;
- almeno 7 mq a persona per l'attività ricreativa di base;
- ai margini della piscina gli arredi (ombrelloni, lettini) devono essere posizionati in postazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali.

L'ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo la doccia

Sono altresì vietate aree comuni di gioco (gioco a carte) o destinate al pranzo al sacco dei bagnanti.

Accesso all'area di balneazione

Anche l'attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite. I bagnini di salvataggio dovranno vigilare attentamente il rispetto delle prescrizioni.

Anche nella fase di accesso al mare dovrà essere prevista, ove necessario, una regolamentazione degli accessi in modo da mantenere sempre il distanziamento prescritto.

Pulizia e sanificazione.

E' necessario garantire una pulizia periodica, almeno giornaliera, con i normali detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni.

E' inoltre fatto obbligo di provvedere alla sanificazione regolare e frequente con soluzione igienizzante a base di cloro delle attrezzature in dotazione quali sedie, sdraio lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti, materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l'utilizzo di strutture (es. cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui.



E' inoltre necessario assicurare la non promiscuità nell'uso di lettini, sdraie altre attrezzature, con divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone.

All'ingresso delle aree adibite a servizi igienici, docce e aree comuni, deve essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di disinfettanti per l'igiene delle mani in modo da detergersi prima dell'utilizzo dei servizi e all'uscita.

Nelle aree di accesso alle docce/fontanelle dovranno essere predisposti dispositivi o soluzioni che assicurino il regolare flusso dei bagnanti mantenendo le distanze di sicurezza.

Attività di vigilanza

E' fondamentale che il titolare e tutti i dipendenti della impresa balneare vigilino nella corretta applicazione delle disposizioni previste dalle presenti linee guida.

Una particolare attenzione andrà rivolta alla vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini.

Dovrà essere predisposto un contatto diretto con le autorità di pubblica sicurezza e presidi medici per la gestione di eventi critici legati al rispetto delle misure di mitigazione da parte dell'utenza o a problematiche sanitarie con carattere di urgenza rispetto a COVID-19;

Va inoltre pianificata l'eventuale procedura per la gestione di eventi straordinari quali interdizione della balneazione a seguito di osservazione di reflui in mare, interdizione dell'accesso in caso di eventi a rischio di esposizione al virus anche in accordo con le autorità di pubblica sicurezza.

Sono comunque vietate tutte le attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive etc..) che favoriscano assembramenti di persone.

Comportamenti igienico-sanitari da adottare da parte dei bagnanti

Obbligo di non accedere all'area turistico-ricreativa di balneazione in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici;



Obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro, nel corso di ogni permanenza e attività sull'arenile e scogliere, e nel corso della balneazione;

Coloro che passeggiano lungo la battigia dovranno avere cura di osservare le misure di distanziamento sociale;

Rispetto del distanziamento sociale in ogni circostanza, anche durante l'utilizzo di docce e servizi igienici;

Limitazione del contatto con sabbia, scogli e terreno, attraverso l'utilizzo di lettini, sdraie, teli;

Lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60°C;

Misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione delle mani dei bambini entrati in contatto con la sabbia;

Obbligo di doccia immediatamente dopo la balneazione, utilizzando saponi ecocompatibili per la pulizia di mani e viso;

Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e limitando il rilascio di escreti in acqua (in nessun caso in acque basse e in prossimità della battigia);

Controllo da parte dei genitori del rispetto delle norme comportamentali da parte dei bambini, in quanto soggetti a maggior rischio di venire in contatto con la sabbia, portando poi le mani in bocca.

SPIAGGE LIBERE

Se infatti il concessionario può essere identificato come soggetto attuatore e responsabile delle misure di contenimento e il medesimo può avvalersi della presenza dei bagnini, già formati per il salvamento ed in grado di verificare che le misure siano rispettate sia in spiaggia che in acqua, diversa è la situazione da regolamentare nelle spiagge demaniali di libero accesso.

Per le spiagge libere si considera necessaria la identificazione di soggetti che a livello territoriale (**comuni, forze dell'ordine, capitaneria, Protezione civile**) possano garantire l'adozione di misure di mitigazione di rischio analoghe a quelle previste per gli operatori/gestori degli stabilimenti, inclusi, in particolare, la regolamentazione degli accessi, l'informativa e il



rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti, le procedure di pulizia e sanificazione delle attrezzature comuni, come i servizi igienici, la vigilanza sul rispetto delle misure da parte di fruitori delle spiagge.

Ove possibile dovrebbe essere favorito l'accesso alla spiaggia su prenotazione (anche in turnazioni mediante applicativi informatici), in modo da prevenire assembramenti. Qualora non sussistano le risorse o le condizioni per garantire le misure di mitigazione di rischio nelle aree di balneazione di libero accesso, in particolare per quanto riguarda il distanziamento sociale, nell'attuale scenario di rischio, si raccomanda l'interdizione delle stesse aree.

In considerazione del carattere generale di queste indicazioni si raccomanda alle autorità sanitarie e ambientali competenti per territorio la possibile adozione di misure più restrittive di quanto indicato, come, ad esempio, una limitazione di accessi più stringente (fino all'interdizione della balneazione) nel caso di ambienti ad elevata frequentazione o condizioni meteo marine che precludano il ricambio d'acqua.

SERVIZI BAR E RISTORAZIONE

I Servizi di Bar e di Ristorazione forniti nell'ambito dello stabilimento balneare devono seguire le linee guida e le disposizioni normative specifiche per la categoria.

In caso di consumo di bevande o pasti sotto l'ombrellone/gazebo, dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza avendo cura di pulire le attrezzature da eventuali residui e di gettare la spazzatura negli appositi contenitori per i rifiuti.

Di concerto con la Prefettura, i Comuni emetteranno ordinanze di **DIVIETO DI ACCESSO** alle spiagge nelle ore notturne per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità dalle ore 23.00 p.m fino alle 6.00 a.m. limitatamente alle aree in concessione demaniale al fine di non vanificare le attività di sanificazione adottate in base alle presenti linee guida.